



COMUNE DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 del 29/06/2021

Presiede Il Presidente del Consiglio Gennai Alessandro

È PRESENTE IL SINDACO CONTI MICHELE

Sono inoltre presenti gli Assessori: BONSANGUE RAFFAELLA, BONANNO GIOVANNA, DRINGOLI MASSIMO, LATROFA RAFFAELE, MAGNANI PIERPAOLO, MUNNO

Assiste Il Segretario Generale Mordacci Marco

Scrutatori: Consiglieri: CAMMELLINI ANNALISA, MANCINI VIRGINIA, SERFOGLI ANDREA

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

Consiglieri in carica

NOMINATIVO	P/A	NOMINATIVO	P/A
AMORE GABRIELE	A	GENNAI ALESSANDRO	P
AULETTA FRANCESCO	P	LAURORA MANUEL	A
AZZARA' ANTONINO	P	LAZZERI MARCELLO	P
BARBUTI BRUNELLA	P	MANCINI VIRGINIA	P
BARGAGNA ALESSANDRO	P	MANNOCCI GINO	A
BARSOTTI LAURA	P	NERINI MAURIZIO	P
BASTA VLADIMIRO	A	NICCOLAI FRANCESCO	P
BIONDI MARCO	P	PASQUALINO GIOVANNI	P
BUSCEMI RICCARDO	P	PICCHI OLIVIA	A
CAMMELLINI ANNALISA	P	POLI VERONICA	P
COGNETTI PAOLO	P	PUNZO MARIA	P
COLECCHIA GIUSEPPE	P	SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA	A
CONTI MICHELE	P	SERFOGLI ANDREA	P
CONVERSANO ALBERTO	P	TOLAINI ALESSANDRO	A
DI GADDO BENEDETTA	P	TRAPANI MATTEO	P
DINI EMANUELA	A	VERONESE ANTONIO	P
GAMBINI GIULIA	P		



COMUNE DI PISA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha istituito la Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, che ha recato disposizioni in materia di TARI;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) [...]”*;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, relativo al *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;

VISTI:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che ha assegnato all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla Legge 481/1995;
- la Deliberazione 443/2019/RIF del 31.10.2019 dell'ARERA che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) relativo a detto periodo regolatorio, nonché le successive deliberazioni adottate in materia dalla stessa ARERA;

VISTO il Regolamento sulla Tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 10.07.2020 e successive modificazioni e integrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi della Deliberazione n. 443/2019/R/RIF dell'ARERA, l'ente territorialmente competente (ETC) alla redazione e validazione del Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti è l'Autorità dell'A.T.O. “Toscana Costa”;

RICORDATO che, nell'ambito della manovra finanziaria che ha portato all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 (Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020), in assenza del P.E.F. del servizio per l'anno 2021 validato dalla competente Autorità dell'A.T.O. “Toscana Costa”, non è stato possibile approvare le nuove tariffe della TARI ed è stato dato atto che, in mancanza di delibere modificative, si intendevano prorogate le tariffe già in vigore (ossia le tariffe per l'anno 2020 approvate con Deliberazione del C.C. n. 25 del 10.07.2020), così come previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 e dal Regolamento sulla Tassa sui rifiuti;

VISTO il P.E.F. del servizio rifiuti per l'anno 2021, redatto sulla base del metodo definito dall'ARERA e validato dall'Autorità dell'ATO “Toscana Costa” con Determinazione n. 53 del 07.06.2021 del Direttore Generale (**allegato 1**);



COMUNE DI PISA

RICHIAMATO il disposto dell'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013 secondo cui *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani [...]”*;

VISTO l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69, secondo cui: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. [...]”*;

DATO ATTO che la gestione e riscossione dei tributi locali, ivi inclusa la TARI, è stata esternalizzata alla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società strumentale partecipata dall'Ente;

VISTI i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali, redatti e istruiti dalla S.E.PI. S.p.A., in qualità di soggetto gestore della Tassa sui rifiuti, sulla base del P.E.F. per l'anno 2021 validato dall'Autorità dell'ATO “Toscana Costa”:

- **allegato 2:** Relazione istruttoria del Funzionario responsabile del tributo;
- **allegato 3:** Tavola delle tariffe delle utenze domestiche;
- **allegato 4:** Tavola delle tariffe delle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che le tariffe determinate con il presente atto sono indispensabili ad assicurare la *“copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”* del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge 147/2013 e secondo i chiarimenti applicativi forniti dall'ARERA, come specificato nella Determinazione n. 53 del 07.06.2021 dell'Autorità dell'ATO “Toscana Costa”;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'approvazione delle suddette tariffe al fine di assicurare, mediante l'acquisizione del gettito della Tassa, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti secondo le previsioni contenute nell'allegato Piano economico-finanziario;

VISTI:

- l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Dirigente della Direzione Finanze Provveditorato Aziende, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento di contabilità, sulla base delle risultanze dell'istruttoria esperita dal Funzionario responsabile del tributo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare del 23/06/2021.

A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:



COMUNE DI PISA

Presenti n. 25
Favorevoli n. 20
Contrari n. 5 (Auletta, Biondi, Di Gaddo, Trapani, Veronese)

DELIBERA

- 1) di approvare le tariffe (annuali) del Tassa sui rifiuti, come indicate nelle tavole allegato n. 3 ed allegato n. 4 (parti integranti e sostanziali), rispettivamente, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;
- 2) di dare atto che la presente deliberazione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2021;
- 3) di dare atto che le suddette tariffe tutte si intenderanno prorogate anche per gli anni successivi al 2021 in mancanza di delibere di variazione approvate ai sensi di legge;
- 4) di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri finanziari annuali e pluriennali;
- 5) di rinviare alla prima variazione di bilancio utile l'approvazione delle modifiche al bilancio di previsione 2021-2023 conseguenti all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021;
- 6) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.A., per quanto di competenza;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come sostituito dall'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019;
- 8) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.



COMUNE DI PISA

Il Presidente

Gennai Alessandro

Il Segretario Generale

Mordacci Marco

Uffici Partecipati	
SASSETTI CLAUDIO	GRUPPO CONSILIARE MINORANZA
SEGRETARIO GENERALE	GRUPPO CONSILIARE MAGGIORANZA
URP	SINDACO

ORIGINALE

Registro Generale Determine: n.064-2021

DETERMINA
nr. 53/Direttore Generale del 07.06.2021

Oggetto: validazione PEF 2021 del **Comune di Pisa** in applicazione del MTR-ARERA.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che si compone:

- Allegato A: Metodo tariffario servizio integrato dei Rifiuti 2018 – 2021 (MTR);
- Appendice 1 - Schema tipo del PEF;
- Appendice 2 - Schema della Relazione di accompagnamento;
- Appendice 3 – Dichiarazione di veridicità;

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. **1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019. **2.2** La determinazione delle componenti tariffarie di cui al precedente comma 2.1 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).»
- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione del raggiungimento di obiettivi migliorativi del servizio, secondo criteri di gradualità per la mitigazione degli impatti e di asimmetria per la declinazione delle finalità alla luce delle situazioni rilevate. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR: • del tasso di inflazione programmata; • del miglioramento della

produttività; • del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; • delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività. **4.4** Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato articolo 4 del MTR. **4.5** In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori.»

- l'art. 6 «Procedura di approvazione» che così recita: **6.1** Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. **6.2** Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente. **6.3** La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. **6.4** Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. **6.5** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. **6.6** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente».

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 marzo 2020 57/2020/R/RIF "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente" nelle cui premesse esplicita che:

- "in continuità con la disciplina di settore e tenuto conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, sia necessario fornire talune indicazioni basate su criteri di semplificazione amministrativa riguardo alla validazione dei dati e all'approvazione degli atti predisposti, con propria deliberazione, dall'Ente territorialmente competente".

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'ultimo considerata di pag.8
 - peraltro, l'Autorità, al comma 4.5 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, ha chiarito che le tariffe, elaborate sulla base della metodologia de quo e della normativa vigente, debbano essere considerate – ai sensi di quanto già previsto dall'articolo 2, comma 17, della legge

481/95 – come i prezzi massimi unitari dei servizi, consentendo all'Ente territorialmente competente di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dalla realizzazione di procedure competitive per la scelta del gestore;

- il primo ritenuto di pag.11
 - in un'ottica di semplificazione dei procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sia necessario:
 - con riferimento all'attività di validazione, prevedere misure tese ad evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
 - disciplinare le modalità di acquisizione e di presentazione dei dati e degli atti relativi a contesti in cui risultino operativi più gestori, nonché riferiti a realtà in cui le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente prevedano attività sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito sia da parte dei comuni ricadenti nel medesimo territorio;
 - precisare che non sono tenuti a predisporre il piano economico finanziario i meri prestatori d'opera, stabilmente esclusi da tale obbligo anche alla luce della normativa previgente;
- l'art. 1 «Semplificazioni procedurali» che così recita: [omissis] **«1.3** Laddove - a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF - ci si avvalga, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR, dovranno essere indicate, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. **1.4** Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF».
- l'art.2 «Avvio di un procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente» che così recita: [omissis] **«2.3** Nell'ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, l'Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all'Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. **2.4** Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione».

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);

- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - il *coefficiente di recupero di produttività* (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti* (QLa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il *coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi* (PGa), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa=0$ $QLa \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PGa \leq 3\%$ $QLa \leq 2\%$

- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA.
 - «I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie.» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2020 sono determinati sulla base di quelli effettivi dell'anno 2018;
 - I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle seguenti poste rettificative di costo operativo:
 - accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 dell'MTR;
 - gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
 - le svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - gli oneri straordinari;
 - gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;

- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza;
- l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
- l'art. 9 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente COAL,a che includono tra le altre:
 - la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;
 - eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art. 10 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);
- l'art. 11 dell'MTR definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
 - il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in *stand-by*.
 - La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

- Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.
- Nel caso in cui non sia possibile, nei tempi previsti per l'applicazione della nuova regolazione, la ricostruzione del valore del costo storico e di tutti gli elementi necessari alla stratificazione delle immobilizzazioni e comunque limitatamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2020, si prevede l'invarianza delle corrispondenti componenti di costo (ammortamento e remunerazione del capitale).
- Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.
- Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.
- Per gli anni successivi al 2018 sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.
- Con riferimento ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici, il valore delle immobilizzazioni nette si calcola detraendo dal valore delle immobilizzazioni lorde il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi al netto della quota già degradata. La valorizzazione dei finanziamenti a fondo perduto avviene indipendentemente dal soggetto che li ha percepiti.
- Con riferimento ai cespiti di proprietari diversi dal gestore, possono essere ammessi a riconoscimento tariffario solo nel caso in cui il medesimo proprietario, a fronte dell'uso del bene, richieda un canone o il pagamento di interessi o ratei di mutui; qualora tale condizione sia soddisfatta, vengono riconosciute al gestore i costi d'uso del capitale delle relative immobilizzazioni, nei limiti di quanto corrisposto ai proprietari.
- Per i cespiti di proprietà di comuni, consorzi, società patrimoniali o comunità montane sono considerati come fonti obbligatorie il conto del patrimonio e le scritture inventariali a valore.
- l'art. 13 dell'MTR contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 14 dell'MTR, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dall'art. 15 dell'MTR in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 16 in tema di coefficienti di gradualità determinati dall'ETC sulla base degli intervalli definiti dallo stesso MTR;

RICHIAMATA la determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) recante: «*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*» da cui emergono i seguenti precisazioni:

- nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al suddetto singolo ambito tariffario (art. 1, 1.3);
- nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun Comune;
- qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;
 - in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 *bis* del decreto legge 248/07, le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione, le entrate derivanti da procedure sanzionatorie oltre alle ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 6 del medesimo MTR, il soggetto tenuto alla predisposizione del PEF deve:
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2018 o 2019:
 - utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
 - determinare la componente a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 443/2019/R/RIF facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;
 - nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2020, fare ricorso alle migliori stime possibili dei costi del servizio per il medesimo anno;
- ai fini della determinazione della componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR, i ricavi da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti precedentemente all'entrata in vigore del MTR;
- il comma 9.1 del MTR disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;
- la componente COAL,a, include la quota degli oneri di funzionamento di Arera effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020 con riferimento alla competenza relativa all'anno 2018;
- riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 14.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno *a* è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno *a-2*;
- con riferimento alle modalità di riconoscimento dei *leasing* finanziari e operativi, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 10 del MTR e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di *leasing* nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1. del MTR;

- in deroga a quanto disposto dal precedente alinea, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, tali canoni potranno altresì essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR, a condizione che siano generati da variazioni delle caratteristiche del servizio QL e/o variazioni del perimetro gestionale PG e nel rispetto dei vincoli di cui al medesimo articolo 8;
- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR.

RICHIAMATA la deliberazione ARERA 23 giugno 2020, 238/2020/R/RIF ed il particolare:

- l'art. 1 dove si prevede la facoltà per l'ETC di integrare gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo C_{192020} che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- l'art. 2 dove si introducono modifiche ed integrazione al MTR a seguito dell'emergenza COVID-19 ed in particolare:
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020 componenti aggiuntive di natura previsionale destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento, sia per i costi variabili ($COV_{TV,2020}$) che per i costi fissi. ($COV_{TF,2020}$) Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo e devono essere quantificate sulla base di criteri oggettivi e verificabili, tenuto conto delle fattispecie elencate all'art. 7bis, comma 3, del MTR;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($COS_{TV,2020}$) destinata alla copertura degli oneri variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF;
 - la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente ($RCND_{TV}$) di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche. La valorizzazione di questa componente può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali;
 - la possibilità per l'ETC di considerare il coefficiente C_{192020} valorizzandolo nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3% e soltanto nel caso si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali: a) adottare prassi e raccomandazioni sanitarie specifiche orientate a garantire la massima tutela della salute, della sicurezza e della protezione dal rischio contagio del personale, sia operativo che amministrativo; b) prevedere variazioni delle modalità di gestione del rifiuto in ottemperanza alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, con particolare riferimento allo smaltimento della frazione indifferenziata in condizioni di sicurezza; c) aumentare la frequenza dei ritiri della raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti,

rimodulando eventualmente la fornitura di altri servizi non essenziali; d) attivare servizi di raccolta dei rifiuti rivolti ai soggetti positivi al tampone o in quarantena obbligatoria; e) effettuare attività di igienizzazione/sanificazione e lavaggio di marciapiedi, strade e aree ad alta frequentazione, qualora effettuati in esito a prescrizioni emanate da parte delle autorità locali competenti; f) attivare forme di agevolazione a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate."

- che per l'anno 2020 il valore percentuale (ρ) della variazione delle entrate tariffarie MTR 2020 rispetto a quelle MTN 2019 non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;
 - che per l'anno 2020, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2020, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio."
- l'art. 3 che stabilisce che nel caso di subentro di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio, il gestore subentrante, in qualità di soggetto che assume la titolarità del diritto a ricevere le componenti di conguaglio di cui ai commi 2.2 e 2.3, nonché la rata annuale $RCND_{TV}/r'$ e la quota annuale $RCUTV,a$ di cui al comma 2.2 *ter* e la quota annuale $RCUTF,a$ di cui al comma 2.3 *ter*, corrisponde al gestore uscente i conguagli e le rate a quest'ultimo spettanti e non ancora recuperate, qualora già quantificate e approvate dall'Ente territorialmente competente ai sensi del MTR;
 - l'art. 4 che fissa le modalità con le quali l'ETC può richiedere alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA), l'anticipazione, per l'anno 2020, dell'importo corrispondente alla valorizzazione della componente $RCND_{TV}$, relativa al minor gettito derivante dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.

RICHIAMATA la Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF, recante "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021" ed in particolare l'art 2 nel quale si prevede:

- la facoltà, a seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19, di integrare anche per il 2021 gli obiettivi di qualità del servizio (QL) e di ampliamento del perimetro gestionale (PG), con un ulteriore obiettivo $C19_{2021}$ che permetta di tener conto delle azioni messe in atto dagli operatori per la gestione delle ricadute dell'emergenza da COVID-19;
- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 componenti aggiuntive di natura previsionale, sia per i costi variabili ($COV_{TV,2021}$) che per i costi fissi. ($COV_{TF,2021}$), destinate alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento di cui al comma 7bis. Entrambe le componenti possono assumere valore positivo o negativo;
- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, limitatamente alle componenti di costo variabile, la componente aggiuntiva di natura previsionale ($COS_{TV,a}$) destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione ARERA 158/2020/R/RIF di cui al comma 7 *ter.1*;
- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, le componenti aggiuntive $RCUTV,a$ e $RCUTF,a$, che misurano le quote annuali del conguaglio relativo alla differenza tra i costi (variabili/fissi) determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi (variabili/fissi) risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;

- la possibilità di considerare nel totale delle entrate tariffarie per l'anno 2021 le componenti aggiuntive che misurano la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi, variabili e fissi, riferita all'anno 2018, che, in relazione alle rate definite per la predisposizione del PEF 2020, l'ETC ha deciso di recuperare nell'annualità 2021;
- la possibilità per l'ETC, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , di considerare il coefficiente $C19_{2021}$ che tiene conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore al fine di garantire la continuità e il mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19, valorizzandolo nell'intervallo compreso fra 0% e 3% e soltanto laddove si sia reso necessario, anche in ottemperanza alle raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità o alla normativa vigente, ovvero per finalità sociali;
- che per l'anno 2021 il parametro ρ_a non può assumere un valore superiore al 6,6%, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.;
- che per l'anno 2021, l'ETC può includere nella relazione di cui al comma 4.5 le valutazioni attestanti gli eventuali oneri causati dalla gestione dell'emergenza da COVID-19 nell'anno 2021, sostenuti al fine di garantire la continuità nella fornitura di servizi essenziali, nonché per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio."

ACCERTATO che

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 443/2019/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo «costituito ed operativo», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF predisposto dal Gestore;
- in quanto Ente Territorialmente Competente questo Ente è tenuto alla predisposizione delle tariffe intese come piano economico-finanziario su scala comunale.

PRESO ATTO che nell'ATO Toscana Costa:

- con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020 si è perfezionato l'*iter* per l'individuazione del Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo alla società in house RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035. L'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è tuttavia differito a dopo il 31/12/2021 per i Comuni di Livorno, Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemardina;
- i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e che pertanto: a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con il singolo Comune; b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

RICHIAMATI

- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno*

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"

- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

VISTI

- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
- l'art. 30, comma 5 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 che prevede che: *«Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. [...]»*

CONSIDERATO che

- questo ETC deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di ARERA, alla validazione del PEF 2021 del ambito tariffario coincidente con il **Comune di Pisa** per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro il 30/06/2021;
- sul Comune suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1 ¹	Gestore 2
RetiAmbiente S.p.A.	Comune di Pisa

VISTO che il **Gestore RetiAmbiente S.p.A.** ha trasmesso, a mezzo p.e.c., a questo ETC la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;
- dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'indicazione degli importi relativi alle componenti di costo per l'anno 2021 connesse al Covid-19: $COV^{exp}_{TV,2021}$, $COS^{exp}_{TV,2021}$ e $COV^{exp}_{TF,2021}$;

¹ RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) Geofor S.p.A.

- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

VISTO altresì che il **Comune** ha trasmesso, a mezzo p.e.c., a questo ETC la seguente documentazione:

- il file, a firma del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;
- il PEF 2021 secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 del MTR, come aggiornato per l'anno 2021 con la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF;
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2 dell'MTR;
- l'indicazione delle entrate da sottrarre al PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2020;
- l'indicazione degli importi relativi alle componenti di costo per l'anno 2021 connesse al Covid-19: $COV^{exp}_{TV,2021}$, $COS^{exp}_{TV,2021}$ e $COV^{exp}_{TF,2021}$;
- la dichiarazione a firma del legale rappresentante di rinuncia alla copertura integrale dei costi ai sensi dell'art. 1, comma 3 della deliberazione Arera 57/2020/R/RIF, a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

CONSIDERATO che per il **Comune** in esame:

- le grandezze di competenze di questo ETC sono state determinate nei seguenti valori:

Parametro	Valore	Parametro	Valore
X [0,1%-0,5%]	0,1 %	ω [0,1 - 0,4]	0,4
QL [0%-2%]	2 %	$\gamma_{1,a}$	-0,06
PG [0%-3%]	3 %	$\gamma_{2,a}$	-0,03
$C19_{2021}$ [0%-3%]	0 %	$\gamma_{3,a}$	-0,01
b [0,3 - 0,6]	0,6		

Rateizzazione conguagli	Gestore	Comune
r [1 - 4]	4	1

TENUTO CONTO che:

- Il Comune in esame per l'anno 2020 ha aderito alla deroga concessa dal Decreto "Cura Italia", riproponendo le tariffe applicate nell'anno 2019 ed ha approvato entro il 31/12/2020 il PEF 2020 come validato da questo ETC;
- L'ammontare, ai fini del PEF 2021, della componente RCU, che misura il valore del conguaglio annuale relativo alla differenza tra i costi determinati per l'anno 2019 ed i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31/12/2020, in applicazione del MTR, è pari a quanto riportato nella tabella successiva anche in relazione alla scelta compiuta sul numero di rate per la sua ripartizione:

RCU	Gestore	Comune	Totale
RCU_{TV}	8.489.516,90 €	526.201,90 €	9.015.718,80 €
RCU_{TF}	-8.155.267,16 €	-860.451,64 €	-9.015.718,80 €
RCU	334.249,74 €	-334.249,74 €	0,00 €
N° rate	3	1	

RCU _{TV} (quota 2021)	2.829.838,97 €	526.201,90 €	
RCU _{TF} (quota 2021)	-2.718.422,39 €	-860.451,64 €	
RCU (quota 2021)	111.416,58 €	-334.249,74	-222.833,16 €

- gli importi delle componenti di cui alla deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF comunicate dal Gestore e dal Comune da valorizzare nel PEF 2021 sono quelli evidenziati nella tabella successiva:

Componente	Gestore	Comune
$COV^{exp}_{TV,2021}$	0 €	0 €
$COS^{exp}_{TV,2021}$	0 €	0 €
$COV^{exp}_{TF,2021}$	0 €	0 €
	0 €	0 €

- la quota residua dei conguagli determinati nel PEF 2020 ha sul PEF 2021 il seguente impatto:

Conguagli 2018	Gestore	Comune	Totale
Quota Costi Variabile	746.485,97 €	243.901,07 €	990.387,04 €
Quota Costi Fissi	-886.023,58 €	-121.143,29 €	-1.007.166,87 €
	-139.538 €	122.758 €	-16.780 €

- il valore delle entrate tariffarie 2021 calcolato ai sensi del MTR e al lordo di eventuali detrazioni ex comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF risulta pari a:

	Entrate tariffarie 2021		
	$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)		
	Gestore	Comune	Totali
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$	26.811.084,60 €	6.004.388,71 €	32.815.473,31 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF:	-28.121,42 €	-211.491,74 €	-239.613,16 €
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	26.782.963,18 €	5.792.896,97 €	32.575.860,15 €

- le detrazioni ai costi che, ai sensi dell'art. 1 della Deliberazione 57/2020/R/RIF, a norma del comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF, il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico – finanziario, intendono così non coprire integralmente, sono di importo pari al valore indicato nella tabella successiva:

Dettaglio delle Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF		
TV_a	Gestore	Comune
CRT	0 €	0 €
CTS	0 €	0 €
CTR	0 €	0 €
CRD	0 €	0 €
$COI^{exp}_{TV,a}$	0 €	0 €
$b(AR_a)$	0 €	0 €
$b(1 + \alpha_h)AR_{CONAI,a}$	0 €	0 €

$(1+\gamma_a)RC_{TV,a}/r$	0 €	0 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0 €	0 €
Conguagli CV 2018 residui (quota 2021)	0 €	122.757,78 €
RCND (quota 2021)	0 €	0 €
RCU _{TV} (quota 2021)	0 €	0 €
ΣTV_a	0,00 €	122.757,78 €

TF_a	Gestore	Comune
CSL	0 €	0 €
CARC	0 €	0 €
CGG	0 €	0 €
CCD	0 €	0 €
COAL	0 €	0 €
AMM	0 €	0 €
Costi d'uso proprietari (11.12)	0 €	0 €
Acc (Inflazionato)	0 €	0 €
R (in tariffa)	0 €	0 €
RLIC	0 €	0 €
COI^{exp}_{TF}	0 €	0 €
$(1+\gamma_a)RC_{TF,a}/r$	0 €	0 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	0 €	0 €
Conguagli CF 2018 residui (quota 2021)	0 €	0 €
RCU _{TF} (quota 2021)	0 €	0 €
ΣTF_a	0,00 €	0,00 €

Totali	0,00 €	122.757,78 €
---------------	---------------	---------------------

PRESO ATTO pertanto che, in relazione alle suddette detrazioni, il valore definitivo delle entrate tariffarie 2021 (Tot. PEF2021) è conseguentemente pari a:

Entrate tariffarie 2021			
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)			
	Gestore	Comune	Totale PEF
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF) al lordo detrazioni comma 4.5	26.782.963,18 €	5.792.896,97 €	32.575.860,15 €
Detrazioni di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019/R/RIF	0,00 €	122.757,78 €	122.757,78 €
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	26.782.963,18 €	5.670.139,19 €	32.453.102 €

PRESO ATTO altresì che:

- le entrate tariffarie 2021 (ΣTa) come sopra in via definitiva determinate registrano la seguente variazione percentuale rispetto a quelle applicate nel 2020 (valore 2019):

Verifica del limite di crescita tariffario	
Valore delle entrate tariffarie applicate nel 2020 (T_{a-1})	30.469.517 €
Valore delle entrate tariffarie 2021 (T_a) definitive	32.453.102 €
variazione % (2021 su 2020)	6,51%

- la suddetta variazione risulta rispettosa del limite di crescita del MTR, tenuto conto dei valori associati a X , QL , PG e $C19_{2021}$ scelti da questo ETC che per il Comune (ambito tariffario) in esame fissano tale limite nel **6,60 %**;

DATO CONTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO altresì che:

- si è provveduto all'elaborazione del prospetto PEF 2021, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato per l'anno 2021 con la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- dal totale dei costi del PEF sono state sottratte le entrate richiamate all'art. 1, comma 4 della determinazione N. 02/DRIF/2020 secondo gli importi comunicati dal Comune;
- si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021 del Comune, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sviluppando i seguenti punti: a) Attività di validazione svolta; b) Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; c) Costi operativi incentivanti; d) Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie; e) Focus sulla gradualità per l'annualità 2019; f) Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing; g) Scelta degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2021 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al **Comune di Pisa** nell'ammontare complessivo di **euro 32.453.102**.

VISTO, ai fini della trasmissione, di competenza di questo ETC da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 3.1, della deliberazione 493/2020/R/rif, degli atti, dei dati e della documentazione di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif, il Comunicato di ARERA del 15 marzo 2021 con oggetto: "*Raccolta dati: Tariffa Rifiuti 2021*" *Modalità operative di trasmissione dei dati*" e la *Guida alla compilazione per la raccolta dati – Tariffa rifiuti – PEF 2021*. Aggiornata al 15 marzo 2021;

DETERMINA

- 1) Di validare i dati forniti dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** e dal **Comune di Pisa**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 443/2019/R/RIF, come integrato e modificato dalle deliberazioni 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF;
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dal Gestore, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- 3) Di approvare il PEF 2021 del **Comune di Pisa**, redatto secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato per l'anno 2021 con la deliberazione ARERA n. 493/2020/R/RIF, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che le entrate tariffarie 2021 (ΣT_{2021}) ammontano complessivamente a **euro 32.453.102**, dando atto che:
 - ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della suddetta Deliberazione 443/2019, l'importo sopra determinato costituisce, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), il prezzo massimo del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021;
 - il suddetto totale, in base alla condizione per la riclassificazione di cui all'art. 3 del MTR, è così composto:

ΣTV_{2021} totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di Costo Variabile	15.163.802 €
ΣTF_{2021} totale delle entrate tariffarie riclassificate relative alle componenti di Costo Fisso	17.289.300 €
Totale PEF 2021	32.453.102 €

- 4) Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 5) Di dare atto che i parametri di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nel seguente ammontare:

Parametro	valore	Parametro	valore
X [0,1%-0,5%]	0,1 %	ω [0,1 - 0,4]	0,4
QL [0%-2%]	2%	r [1 - 4]	Gestore = 4 Comune = 1
PG [0%-3%]	3 %	$\gamma_{1,a}$	-0,06
$C19_{2021}$ [0%-3%]	0 %	$\gamma_{2,a}$	-0,03
b [0,3 - 0,6]	0,6	$\gamma_{3,a}$	-0,01

- 6) Di dare atto che, sulla base dei valori associati a X , QL , PG e $C19_{2021}$, scelti da questo ETC, il limite alla crescita delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle dell'anno 2020, così come stabilito dall'art. 4 del MTR, risulta quantificabile per il Comune (ambito tariffario) in esame nel valore massimo ammissibile pari a **6,60 %**;
- 7) Di dare atto che la percentuale effettiva di variazione del PEF 2021 rispetto al 2020 risulta per il Comune (ambito tariffario) in argomento pari a **6,51%** e quindi entro il limite di crescita ammissibile;
- 8) Di dare atto che dal totale dei costi del PEF 2021 verranno detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 02/DRIF/2020, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n.2/DRIF/2020	
Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07	72.900,00 €
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	1.700.000,00 €
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie	0,00 €
Totale a detrarre	1.772.900 €

- 9) Di trasmettere il presente atto al **Comune di Pisa** per le deliberazioni conseguenti;
- 10) trasmettere ad ARERA il presente atto, e l'ulteriore documentazione richiesta, mediante il sistema *on line* allo scopo realizzato da ARERA stessa;
- 11) Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

ALLEGATO A

	Input dati Ciclo integrato RU Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR (MTR)	Ambito tariffario di Pisa		
		Gestore 1 RetiAmbiente S.p.A.	Gestore 2 Pisa	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	1.779.804		1.779.804
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	5.766.070		5.766.070
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	4.526.007		4.526.007
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	9.260.342		9.260.342
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TV}	G	279.602		279.602
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	839.793		839.793
Fattore di Sharing b	E	0,60	0,60	
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	503.876		503.876
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR_{CONAI}	G	1.230.660		1.230.660
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,84	0,84	
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR_{CONAI}	E	1.033.754		1.033.754
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili RC_{TV}	E-G	6.622.251	1.651.422	8.273.672
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,90	0,90	
Numero di rate r	E	4	1	
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC_{TV}/r	E	1.490.006	1.486.280	2.976.286
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		2.200.544	2.200.544
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	21.564.202	3.686.824	25.251.026
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	4.300.391		4.300.391
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G		1.226.163	1.226.163
Costi generali di gestione CGG	G	1.549.037	285.929	1.834.965
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G			
Altri costi CO_{AL}	G	75.144	55.082	130.225
Costi comuni CC	C	1.624.180	1.567.173	3.191.353
Ammortamenti Amm	G	503.461	0	503.461
Accantonamenti Acc	G		1.597.404	1.597.404
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G		1.597.404	1.597.404
- di cui per crediti	G			
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G			
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G			
Remunerazione del capitale investito netto R	G	241.089		241.089
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	G	202.176		202.176
Costi d'uso del capitale CK	C	946.726	1.597.404	2.544.130
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	G			
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi RC_{TF}	E-G	-7.219.624	-1.780.436	-9.000.061
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,90	0,90	
Numero di rate r	C	4	1	
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC_{TF}/r	E	-1.624.415	-1.602.393	-3.226.808
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		755.381	755.381
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	5.246.882	2.317.565	7.564.448
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E		122.758	122.758
ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a	C	26.811.084	5.881.631	32.692.715
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		1.772.900	1.772.900

Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF

Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TV,2021}^{EXP}$	E
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR $COS_{TV,2021}^{EXP}$	E
Numero di rate r'	E
Rata annuale RCND _{TV} $RCND_{TV}/r'$	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TV}	E
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TV,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	E
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR $COV_{TF,2021}^{EXP}$	E
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU_{TF}	E
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 $(1+\gamma_{2020})RC_{TF,2020}/r_{2020}$ (se $r_{2020} > 1$)	E
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r_{2020} (da PEF 2020)	C
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C

3	3	0
8.489.517	526.202	9.015.719
3	1	
2.829.839	526.202	3.356.041
746.486	243.901	990.387
746.486	243.901	990.387
4	4	
25.140.527	4.456.927	29.597.454
0	0	
-8.155.267	-860.452	-9.015.719
3	1	
-2.718.422	-860.452	-3.578.874
-886.024	-121.143	-1.007.167
-886.024	-121.143	-1.007.167
4	4	
1.642.436	1.335.970	2.978.407
26.782.963,18	5.670.139,19	32.453.102

Grandezze fisico-tecniche

raccolta differenziata %	G
q_{a-2} kg	G
costo unitario effettivo - Cueff €/cent/kg	G
fabbisogno standard €/cent/kg	E
costo medio settore €/cent/kg	E

		61,80
66.877.184	66.877.184	66.877.184
32,76	12,80	45,56
		37,65
		37,65

Coefficiente di gradualità

valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1	E
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2	E
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio γ_3	E
Totale γ	C
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C

-0,06	-0,06	
-0,03	-0,03	
-0,01	-0,01	
-0,1	-0,1	-0,10
0,9	0,9	0,90

Verifica del limite di crescita					
rpi_a	MTR				1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E				0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E				2,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E				3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E				0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C				6,6%
$(1+\rho)$	C				1,066
ΣT_a	C				32.453.102
ΣTV_{a-1}	E				12.636.502
ΣTF_{a-1}	E				17.833.015
ΣT_{a-1}	C				30.469.517
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C				1,065
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C				32.453.102
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C				-
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR					
Riclassifica TV_a	E				15.163.802
Riclassifica TF_a	E				17.289.300
Attività esterne Ciclo integrato RU					
	G		-	-	-
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)					
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	279.075	245.516	- 33.560
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	403.227	-	- 403.227
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	4.470.019	-	- 4.470.019
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	4.873.246	-	- 4.873.246
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCN)	C	-	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	222.833	-	- 222.833

ALLEGATO B

Relazione di accompagnamento ai sensi dell'Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF

AMBITO TARIFFARIO: Comune di Pisa

1 Premessa

2 Relazione di accompagnamento al PEF -

2.1 Relazione predisposta dal gestore

2.2 Relazione predisposta dal Comune

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito forniti dal gestore

4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.3 Costi operativi incentivanti

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

1. Premessa

Nella presente relazione vengono illustrate le modalità attraverso le quali è stato definito il Piano economico e finanziario (PEF) dell'anno 2021 per il servizio integrato dei rifiuti relativamente all'ambito tariffario coincidente con il **Comune di Pisa** in applicazione del MTR, allegato A alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, e degli atti di ARERA (deliberazioni e determinazioni) successivamente intervenute a chiarimento ed a semplificazione del MTR stesso.

Nell'ATO Toscana Costa, che si estende nelle 4 province toscane di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno e comprende 100 Comuni, con delibera dell'Assemblea n. 12 del 13/11/2020 si è perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico, affidando tale ruolo alla società in house RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035. L'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è tuttavia differito a dopo il 31/12/2021 per i Comuni di Livorno, Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina;

Nell'ATO Toscana Costa i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti sono differenziati su base comunale e pertanto, come chiarito dalla Determinazione n. 02/DRIF/2020,

- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario comunale;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 443/2019/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune.

Ai sensi dell'art. 1 della Determina n. 2/DRIF/2020, "i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR." In virtù di tale disposizione, i contenuti indicati nello "schema tipo di relazione d'accompagnamento" allegata alla Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, saranno ampliati con l'obiettivo di illustrare le specificità locali adottate ai fini della predisposizione dei PEF 2021 del ciclo integrato dei rifiuti.

Con riferimento ai contenuti informativi circa il perimetro del servizio, le caratteristiche del Servizio ed ogni altro elemento informativo richiesto nello "schema tipo di relazione d'accompagnamento" nei capitoli n. 2 ("Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore" e nel capitolo) e n. 3 ("Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore"), si rimanda integralmente ai documenti:

- Relazione d'accompagnamento trasmessa da RetiAmbiente S.p.A., Gestore del servizio presso il Comune in esame, **allegato 1** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- Relazione d'accompagnamento trasmessa dal Comune, **allegato 2** alla presente relazione a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel quarto capitolo si riportano, coerentemente con le indicazioni dell'art. 6.4 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF, le "pertinenti determinazioni" assunte dall'Ente Territorialmente competente ai fini della determinazione del PEF 2021 per il Comune in esame.

Relativamente allo schema tipo del PEF del Comune, occorre specificare che:

- è stato utilizzato lo "schema tipo del PEF" di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 238/2020/R/RIF;
- ai fini della valorizzazione delle componenti tariffarie riportate nel PEF, è stato utilizzato il *tool* di calcolo messo a disposizione dall'ANEA (Associazione Nazionale Enti d'Ambito), condividendo le linee interpretative all'applicazione del MTR in esso contenute.

2. Relazione di accompagnamento ai PEF

2.1 Relazione predisposta dal gestore

Come accennato nella Premessa, la relazione descrittiva del territorio servito e delle relative attività svolte dal gestore, così come delle altre informazioni rilevanti è allegata alla presente relazione al n. 1.

Il documento predisposto dal Gestore, redatto secondo specifiche linee guida determinate dall'ATO sulla base dello schema di relazione di cui alla Appendice 2 dell'Allegato A alla delibera 443/2019, riporta nel dettaglio le quadrature fra i dati di bilancio e la riclassificazione ai fini del calcolo tariffario (componenti di costo ex d.p.r. 158/1999 secondo i nuovi "perimetri" definiti dal MTR).

Utilizzando gli specifici prospetti di raccolta dati predisposti dall'ATO proprio ai fini delle verifiche con le scritture contabili obbligatorie, come previsto dalla regolazione, il Gestore riporta tutti gli elementi che guidano e facilitano la successiva attività di validazione svolta dall'ATO.

2.2 Relazione predisposta dal Comune.

Come accennato nella Premessa, la relazione descrittiva delle attività svolte dal Comune e delle altre informazioni rilevanti è allegata alla presente relazione al n. 2.

In questo caso il riscontro diretto con le scritture contabili obbligatorie riveste natura più complessa e non sistematizzabile come nel caso delle aziende con bilanci di tipo civilistico.

Pertanto nella relazione del Comune, predisposta anche in questo caso secondo specifiche linee guida determinate dall'ATO sulla base dello schema di relazione di cui alla Appendice 2 dell'Allegato A alla delibera 443/2019, sono riportati gli specifici riferimenti alla documentazione ufficiale utilizzata per valorizzare i dati riportati nello specifico file di raccolta dati; in tal modo l'attività di validazione svolta dall'ATO sulla documentazione prodotta è stata facilitata per quanto riguarda l'effettivo riscontro documentale.

3. Dati relativi alla gestione dell'Ambito forniti dal gestore

Con riferimento alle descrizioni richieste dallo "schema tipo di relazione d'accompagnamento" di cui all'Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF ("Dati relativi alla gestione

dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore"), si rimanda agli allegati indicati nel precedente capitolo 2.

4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

Come sopra ricordato, l'attività di validazione dei dati prodotti da Gestore e Comune è stata resa più agevole attraverso la predisposizione di appositi file excel appositamente predisposti dall'ATO con il supporto di ANEA.

Le "uscite" di verifica e quadratura fra dati di bilancio e dati tariffari sono riportate nelle relazioni di cui al precedente capitolo 2 e sono state verificate e validate con l'ausilio della documentazione trasmessa da Gestore e Comune (richiamata esplicitamente nelle premesse alle rispettive relazioni).

Dai suddetti Soggetti sono stati altresì acquisiti i documenti di bilancio e gli ulteriori atti a sostegno dei conti dichiarati.

Su tali voci di costo, di cui il legale rappresentante del Gestore ne ha attestato la veridicità con apposita dichiarazione predisposta secondo il secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR, si è proceduto a verificare:

- a) la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- b) la coerenza dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- c) la congruità dei dati stessi in merito al rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'art. 4 del MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2020. Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dal MTR:

- il *coefficiente di recupero di produttività* (Xa), nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il coefficiente $C19_{2021}$, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%;
- il *coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti* (QLa), che può assumere un valore entro i limiti della tabella successiva;

- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PG_a), che può assumere un valore entro i limiti della tabella successiva:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a = 0$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0$ $QL_a \leq 2\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Considerato che ai fini della determinazione del parametro ρ , per l'anno 2021 questo ETC:

- ha ritenuto di attribuire al coefficiente di recupero della produttività (X_a) il valore pari a **0,1 %** nell'intervallo concesso dal MTR [0,1% - 0,5%], con le seguenti motivazioni: l'avvio del nuovo Gestore Unico ha indotto ad intervenire prudenzialmente sul recupero di produttività per non ingenerare possibili disequilibri nelle gestioni.
- ha riscontrato elementi giustificativi per la valorizzazione del QL e del PG nella misura del rispettivamente del 2 % e del 3% in relazione alla previsione di Costi operativi incentivanti come dettagliati al paragrafo successivo.
- non ha riscontrato elementi giustificativi per la valorizzazione del coefficiente $C19_{2021}$;

Pertanto il limite di crescita annuale ammissibile delle entrate tariffarie 2021 rispetto alle entrate tariffarie 2020 è per l'ambito tariffario in argomento pari:

Parametro ρ per l'anno 2021	
rpi	1,7 %
X [0,1% - 0,5%]	0,1 %
QL [0% - 2%]	2 %
PG [0% - 3%]	3 %
$C19_{2020}$ [0% - 3%]	0 %
ρ	6,60 %

Considerato che per l'Ambito tariffario in esame risulta che:

Variazione rispetto alle entrate tariffarie applicate l'anno precedente	
Valore delle entrate tariffarie applicate nel 2020 (T_{a-1})	30.469.517 €
Valore delle entrate tariffarie 2021 (T_a) definitive	32.453.102 €
variazione % (2021 su 2020)	6,51%

Si evidenzia che la variazione delle entrate tariffarie 2021 rispetto a quelle 2020 è **compatibile** con il limite di crescita ammissibile.

4.3 Costi operativi incentivanti

Dalla documentazione pervenuta dal Gestore operante sull'ambito tariffario in esame si rileva la richiesta di valorizzare per l'anno 2021 la componente $COI_{TV,a}^{exp}$ per euro 279.602 ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

I $COI_{TV,a}^{exp}$ sono la previsione di spesa per l'anno 2021 per i seguenti nuovi servizi, per il cui dettaglio si rinvia alla relazione del Gestore, che determinano un ampliamento nell'attività gestionale ed un miglioramento nella qualità del servizio:

- Servizio di raccolta porta a porta per Caserme + Camp Darby + San Rossore: euro 13.790;
- Consegna e distribuzione Kit per raccolta porta a porta: euro 136.000;
- Servizio rimozione abbandoni amianto: 80.000
- Gestione nuovo CDR via San Jacopo (PISA) : 11.209.
- Servizio di recupero terre da spazzamento: 38.603.

Per i suddetti $COI_{TV,a}^{exp}$, con particolare riferimento all'apertura del Centro di raccolta di San Jacopo e all'attivazione della raccolta domiciliare alle caserme, Camp Darby e San Rossore si ritiene congruo indicare come *target* che il valore della raccolta differenziata per l'anno 2021 veda un incremento di almeno lo 0,5% rispetto al valore del 61,8%, riferito all'anno 2019 (ultimo dato certificato ARRR S.p.A.).

L'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del suddetto obiettivo.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per il presente ambito tariffario **non** si registra il superamento del limite di crescita ammissibile quantificato nel precedente paragrafo.

4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019

Considerato che i parametri $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ sono determinati all'interno degli intervalli di cui alla tabella seguente:

		COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,30$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,30 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$

		COSTI INFERIORI O UGUALI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TV,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,20 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,30 < \gamma_2 < -0,20$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

Tenuto conto dei valori seguenti rilevati per l'Ambito tariffario in esame:

	2019
TV+TF 2019	30.469.517 €
Q_{a-2} (ton.)	66.877
$CU_{eff,a-2}$ €/ton.	455,61 €
Benchmark	376,48 €
Differenza	79 €

RC 2019	Gestore	Comune
RC_{tv}	6.622.250,69 €	1.651.421,73 €
RC_{tf}	-7.219.624,35 €	-1.780.436,18 €
	-597.374 €	-129.014 €
Totale ($RC_{tv} + RC_{tf}$)		-726.388 €

Emerge che il costo tonnellata è maggiore al benchmark di riferimento ed RC è minore o uguale a zero.

Per l'ambito tariffario in esame le possibilità di scelta dei parametri γ_1 , γ_2 e γ_3 ricadono pertanto nei seguenti intervalli:

Valutazione Rispetto obiettivi % RD	$-0,25 \gamma_1 -0,06$
Valutazione Performance Riutilizzo/Riciclo	$-0,20 \gamma_2 -0,03$
Valutazione soddisfazione utenti	$-0,05 \gamma_3 -0,01$

Per l'ambito tariffario in argomento questo ETC ritiene di attribuire ai parametri $\gamma_{1,a}$, $\gamma_{2,a}$, $\gamma_{3,a}$ i seguenti valori che determinano il coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$ nel valore che segue:

	Gestore/Comune
$\gamma_{1,a}$	-0,06
$\gamma_{2,a}$	-0,03
$\gamma_{3,a}$	-0,01
γ_a	-0,1
Coefficiente di gradualità (1+γ)	0,9

I suddetti $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ sono stati adottati in valore tale da determinare, in relazione al segno del conguaglio, il minor impatto possibile sulla tariffa, privilegiando così gli utenti.

Tenendo conto degli elementi da considerare per la valorizzazione dei parametri $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ (16.2 MTR) vi sarebbero state ragioni per poter quantificare tali componenti in misura differente e più favorevole al Gestore/Comune. Risulta infatti:

- Quanto alla componente $\gamma_{1,a}$ dalla valutazione del livello di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata, si evidenzia che, sulla base dei dati ufficiali della raccolta differenziata stilati da ARRR S.p.A. (Regione Toscana), il Comune in esame mostra il seguente andamento:

	2018	2019	Variazione
% raccolta differenziata	62,5%	61,8%	-1,17%

I suddetti valori anche se con una piccola flessione rispetto al 2018 forniscono un adeguato contributo al raggiungimento dell'obiettivo del 70% per l'anno 2020, a livello di Ambito, fissato nel Piano Rifiuti di Regione Toscana.

- Quanto alla componente $\gamma_{2,a}$ dalla valutazione operata rispetto al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, si evidenzia che l'indice di produzione di rifiuto per il Comune in esame mostra il seguente andamento:

	2018	2019	Variazione
Indice di produzione rifiuto indifferenziato (Kg/ab/anno)	279,67	279,63	-0,02%

I suddetti valori rappresentano un risultato in linea con i migliori valori registrati in Italia;

- Quanto alla valutazione della componente $\gamma_{3,a}$ si evidenzia che la SOL Geofor ha commissionato nel 2018 ad un Soggetto indipendente un'indagine sulla soddisfazione degli utenti da cui risulta che, su una scala da 1 a 10, sul Comune in esame il gradimento complessivo misura **7,64**.

Ai sensi dell'art. 16 del MTR per l'anno 2021 la determinazione dei conguagli relativi alla annualità 2018 avviene applicando alla somma delle componenti $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$, determinata ai sensi dell'art. 15 del MTR, il coefficiente di gradualità sopra quantificato.

Inoltre per la determinazione del conguaglio l'ETC deve anche esprimere la scelta riguardo al valore r , che rappresenta il numero di rate per il recupero della componente a conguaglio: tale valore va da un minimo di una rata e fino a un massimo di 4. Per l'ambito tariffario si è ritenuto di differenziare la quantificazione delle rate tra Comune ($r = 1$) e Gestore ($r = 4$) e ciò per mitigare l'impatto dei conguagli negativi su quest'ultimo. Nella tabella successiva si riassume la quantificazione delle componenti a conguaglio:

	Gestore	Comune
Componente a conguaglio costi variabili- C_{TV}	6.622.250,69 €	1.651.421,73 €
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0,9	0,9
Rateizzazione r	4	1
Componente a conguaglio costi variabili - $(1+y)RC_{TV}/r$ - Calcolata da MTR	1.490.006 €	1.486.280 €
Componente a conguaglio costi fissi- RC_{TF}	-7.219.624,35 €	-1.780.436,18 €
Coefficiente di gradualità $(1+y)$	0,9	0,9
Rateizzazione r	4	1
Componente a conguaglio costi fissi - $(1+y)RC_{TF}/r$ - Calcolata da MTR	-1.624.415 €	-1.602.393 €

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

Dalla documentazione pervenuta dai Gestori operanti nell'ambito tariffario in esame risultano i seguenti ricavi dalla vendita di materiali e/o energia:

	Gestore	Comune
AR_a	839.792,99 €	0,00 €
$AR_{CONAI,a}$	1.230.659,66 €	0,00 €

Questo ETC, sulla scorta anche delle valutazioni illustrate nel paragrafo precedente, ritiene di quantificare i fattori di *sharing* come segue:

	Min.	Scelta	Max
$b [0,3 - 0,6]$	0,3	0,6	0,6
$\omega [0,1 - 0,4]$	0,1	0,4	0,4

Dalla suddetta scelta si ottengono i seguenti valori da inserire nel PEF dell'ambito tariffario in esame:

	Gestore	Comune
AR_a	839.792,99 €	0,00 €
$b [0,3 - 0,6]$	0,6	0,6

Ricavi non riconosciuti e portati in detrazione dei costi nel PEF	503.876 €	0 €
Ricavi riconosciuti al Gestore	335.917 €	0 €
$AR_{CONAI,a}$	1.230.659,66 €	0,00 €
$\omega [0,1 - 0,4]$	0,4	0,4
$b (1 + \omega a)$	0,84	0,84
Ricavi non riconosciuti e portati in detrazione dei costi nel PEF	1.033.754 €	0 €
Ricavi riconosciuti al Gestore	196.906 €	0 €

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

Le ulteriori scelte operate da questo ETC hanno riguardato la definizione del numero delle rate (da 1 a 3) con cui operare il conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR:

RCU	Gestore	Comune	Totale
RCU _{TV}	8.489.516,90 €	526.201,90 €	9.015.718,80 €
RCU _{TF}	-8.155.267,16 €	-860.451,64 €	-9.015.718,80 €
RCU	334.249,74 €	-334.249,74 €	0,00 €
N° rate	3	1	

RCU (quota 2021)	111.416,58 €	-334.249,74 €
------------------	--------------	---------------

Di cui:

RCU _{TV} (quota 2021) calcolata	2.829.838,97 €	526.201,90 €
Importo rinuncia	0 €	0 €
RCU _{TV} (quota 2021) effettiva	2.829.838,97	526.201,90
RCU _{TF} (quota 2021) calcolata	-2.718.422,39 €	-860.451,64 €
Importo rinuncia	0 €	0 €
RCU _{TF} (quota 2021) effettiva	-2.718.422,39 €	-860.451,64 €

RCU (quota residua) annualità successive al 2021	222.833 €	0 €
---	------------------	------------

DETERMINA
nr. 53-DG del 07.06.2021

Oggetto: validazione PEF 2021 del **Comune di Pisa** in applicazione del MTR- ARERA.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt.49 e 147 *bis* del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica**.

Livorno, 07.06.2021

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione a decorrere dal **07.06.2021** viene posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanacosta.it – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Dott. Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

Pisa, 15/06/2021

Al Comune di Pisa

Oggetto: Relazione alla delibera di determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI 2021.

Dopo aver sfruttato la possibilità di rinvio di applicazione del MTR (*Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti*) per l'anno 2020, per la definizione delle tariffe TARI dell'anno corrente è necessario attenersi alle disposizioni normative vigenti, secondo i criteri dettati dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e sulla base del Piano economico finanziario validato dall'Autorità dell'A.T.O. Toscana Costa con determinazione n. 53 del 7 giugno 2021 del Direttore Generale.

In sintesi, dalla validazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, redatto in base ai criteri definiti dall'ARERA, è emerso un valore da finanziare con le entrate relative alla Tassa pari ad euro 32.453.102, con una percentuale di variazione rispetto al corrispondente valore del 2020 di +6,51%. Tuttavia il 2020 è stato un anno "anomalo" perché, in virtù della deroga introdotta dal l'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, i comuni potevano, in deroga al principio della copertura integrale dei costi del servizio, approvare le tariffe della TARI confermando quelle adottate per l'anno 2019. Come noto il Comune di Pisa si è avvalso della deroga. Le tariffe del 2019 erano state a suo tempo redatte con la metodologia vigente prima dell'introduzione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) da parte dell'ARERA ed erano state elaborate sulla base degli specifici dati di costo relativi a quell'esercizio. L'odierna variazione tariffaria si trova a coprire, in un unico esercizio, lo scostamento fra il valore del P.E.F. 2021 elaborato secondo il criteri del MTR e il valore del P.E.F. 2019 elaborato sulla base della metodologia previgente.

Preso atto dei dati contenuti nel piano finanziario, per il calcolo delle tariffe attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche, è stata considerata la percentuale di spartizione tra i rifiuti provenienti dalle utenze domestiche (UD) e quelli derivanti dalle Utenze non domestiche (UND) così come definita dall'Ufficio Ambiente (nota del 14 giugno 2021). Sono stati adottati i coefficienti di potenzialità di rifiuti quali/quantitativi Ka, Kb, per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche nelle misure medie, quindi "neutre", rispetto al range di valori di cui alle tabelle 2, 3.a e 4.a dell'allegato del D.P.R. del 27 aprile 1999 n. 158, riferite ai Comuni con più di 5.000 abitanti della zona centro Italia.

Ricordiamo che tale norma prevede che la tariffa sia commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

Premesso ciò, il calcolo delle tariffe TARI è diretta conseguenza delle informazioni dedotte dal Piano Economico Finanziario.

In breve, possiamo riassumere nella sotto riportata tabella, a titolo esemplificativo, le varie casistiche di utenze domestiche, in relazione al numero degli occupanti e alle superfici (medie), per apprezzarne la variazione:

Famiglie	Superficie media abitazioni	2021	2020	CONFRONTO	
		Tassa media €	Tassa media €	differenza Tassa media €	differenza %
Famiglie di 1 componente	80,30	230,4096	208,4013	22,0083	10,56
Famiglie di 2 componenti	89,998	344,0103	305,9515	38,0588	12,44
Famiglie di 3 componenti	95,29	411,3930	363,3005	48,0925	13,24
Famiglie di 4 componenti	108,41	519,2966	456,5968	62,6998	13,73
Famiglie di 5 componenti	122,87	632,5747	552,4482	80,1265	14,50
Famiglie di 6 o più componenti	191,47	882,5767	799,9729	82,6038	10,33

In base alle superfici medie si ha un incremento percentuale che oscilla da un minimo del 10,33 nel caso di abitazione con sei occupanti sino ad un massimo del 14,50 nel caso delle famiglie con cinque occupanti. I dati riportati sono al lordo del welfare che il Comune ha previsto con le norme regolamentari, cui si rimanda.

Per ciò che attiene le trenta categorie di utenze non domestiche, queste le risultanze:

N.	Attività	2021	2020	CONFRONTO	
		Tariffa €/mq	Tariffa €/mq	differenza Tariffa €/mq	differenza %
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,443201	2,201400	0,241801	10,98
2	Cinematografi e teatri	2,003927	1,806700	0,197227	10,92
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,242978	2,021800	0,221178	10,94
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,637352	3,279100	0,358252	10,93
5	Stabilimenti balneari	2,618471	2,360100	0,258371	10,95
6	Esposizioni, autosaloni	2,089067	1,884000	0,205067	10,88
7	Alberghi con ristorante	6,2683	5,649600	0,618700	10,95
8	Alberghi senza ristorante	4,776309	4,304600	0,471709	10,96
9	Case di cura e riposo	5,529791	4,983400	0,546391	10,96
10	Ospedali	5,902788	5,319600	0,583188	10,96
11	Uffici, agenzie, studi professionali	5,712547	5,148400	0,564147	10,96
12	Banche ed istituti di credito	3,189197	2,873900	0,315297	10,97
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,012864	4,517600	0,495264	10,96

AREA TRIBUTARIA

14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5,61493	5,060700	0,554230	10,95
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,701133	3,335500	0,365633	10,96
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,255823	5,639200	0,616623	10,93
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,915247	4,429900	0,485347	10,96
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,035304	3,636200	0,399104	10,98
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,974037	4,482100	0,491937	10,98
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,818695	2,539700	0,278995	10,99
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,084095	2,779900	0,304195	10,94
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	30,632936	27,606900	3,026036	10,96
23	Mense, birrerie, amburgherie	16,384158	14,766300	1,617858	10,96
24	Bar, caffè, pasticceria	22,201807	20,008700	2,193107	10,96
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,981892	8,095400	0,886492	10,95
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	8,971911	8,087100	0,884811	10,94
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,091443	31,627600	3,463843	10,95
28	Ipermercati di generi misti	8,060627	7,264100	0,796527	10,97
29	Banchi di mercato genere alimentari	23,539888	21,215900	2,323988	10,95
30	Discoteche, night club	6,0029	5,409400	0,593500	10,97

Si verifica, per le utenze non domestiche un aumento tariffario medio intorno al 10,95% rispetto alle tariffe dell'anno precedente.

AV

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Annalisa Dolinich (*)

ALLEGATI:

Società Entrate Pisa S.E.Pi. S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dei propri soci pubblici

Sede legale Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa - P. Iva 01724200504

Contatti- www.sepi-pisa.it Call center 800.432.073 - Tel. 050.220561 - Fax 050.820850



Azienda iscritta a Federprivacy - Codice iscritto: FP-16583 in qualità di aderente sostenitore

AREA TRIBUTARIA

tavola 3 – tariffe utenze domestiche

tavola 4 – tariffe utenze non domestiche

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Famiglie	Nuclei Fam.	Superficie tot. abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab.	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	n	m2	%	m2	Ka	Kb	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Perso	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	17024	1367073,98	34,99%	80,30	0,86	0,8	1,8765	150,6869	79,7227	79,7227	230,4096
Famiglie di 2 componenti	14574	1311454,93	29,95%	89,99	0,94	1,6	2,0510	184,5648	159,4455	79,7227	344,0103
Famiglie di 3 componenti	9008	858408,61	18,51%	95,29	1,02	2	2,2256	212,0862	199,3068	66,4356	411,3930
Famiglie di 4 componenti	5498	596031,07	11,99%	108,41	1,1	2,6	2,4002	260,1977	259,0989	64,7747	519,2966
Famiglie di 5 componenti	1584	194632,25	3,26%	122,87	1,17	3,2	2,5529	313,6838	318,8910	63,7782	632,5747
Famiglie di 6 o più componenti	972	186105,2	2,00%	191,47	1,23	3,7	2,6838	513,8591	368,7177	61,4529	882,5767
Totali	48660	4513706,04	100%	92,76							

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	443	473958,97	0,52	4,82	1,240442	1,202759	2,443201
2	Cinematografi e teatri	26	19450,6	0,43	3,92	1,02575	0,978177	2,003927
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	12633	511089,92	0,48	4,4	1,145024	1,097954	2,242978
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	87	165041,08	0,78	7,12	1,860663	1,776689	3,637352
5	Stabilimenti balneari	86	347436	0,56	5,14	1,335861	1,28261	2,618471
6	Esposizioni, autosaloni	42	33784,15	0,45	4,07	1,07346	1,015607	2,089067
7	Alberghi con ristorante	28	84484	1,34	12,31	3,196524	3,071776	6,2683
8	Alberghi senza ristorante	529	98238	1,02	9,39	2,433175	2,343134	4,776309
9	Case di cura e riposo	96	329738,48	1,18	10,88	2,81485	2,714941	5,529791
10	Ospedali	23	80035	1,26	11,61	3,005687	2,897101	5,902788
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1057	371983,51	1,22	11,23	2,910269	2,802278	5,712547
12	Banche ed istituti di credito	905	88139,31	0,68	6,28	1,622117	1,56708	3,189197
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	939	97445	1,07	9,86	2,552449	2,460415	5,012864
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	186	9944	1,2	11,03	2,862559	2,752371	5,61493
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	25	2156	0,79	7,28	1,884518	1,816615	3,701133
16	Banchi di mercato beni durevoli	2	44	1,34	12,26	3,196524	3,059299	6,255823
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	353	21892	1,05	9,66	2,504739	2,410508	4,915247
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	116	19956	0,86	7,95	2,051501	1,983803	4,035304
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	95	32761,52	1,06	9,8	2,528594	2,445443	4,974037
20	Attività industriali con capannoni di produzione	48	82511,75	0,6	5,56	1,43128	1,387415	2,818695
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	190	28022,91	0,66	6,05	1,574408	1,509687	3,084095
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	491	63216,28	6,54	60,24	15,60095	15,03199	30,632936
23	Mense, birrerie, amburgherie	35	12858	3,5	32,2	8,349131	8,035027	16,384158
24	Bar, caffè, pasticceria	411	32784	4,74	43,66	11,30711	10,8947	22,201807
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	151	42048	1,92	17,64	4,580095	4,401797	8,981892
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	106	6470,16	1,92	17,6	4,580095	4,391816	8,971911
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	42	1721	7,5	68,93	17,891	17,20045	35,091443
28	Ipermercati di generi misti	47	59010	1,72	15,86	4,103002	3,957625	8,060627
29	Banchi di mercato genere alimentari	15	279	5,03	46,25	11,99889	11,54099	23,539888
30	Discoteche, night club	54	19762	1,28	11,82	3,053396	2,949504	6,0029
	Totali	19261	3136260,64					



COMUNE DI PISA

DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

relativo alla proposta di deliberazione del **Consiglio (n° 38/2021)**, avente per oggetto:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI). – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

Vista la proposta di deliberazione;

Preso atto degli esiti dell'istruttoria esperita dalla Società Entrate Pisa S.p.A. e della Relazione del Funzionario responsabile del tributo;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000,

SI ESPRIME

parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Si dà atto altresì che la deliberazione:

- ☒ comporta
☐ non comporta

riflessi sulla situazione economico finanziaria dell'Ente.

Pisa, 15/06/2021

Il Dirigente
SASSETTI CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A. Sassetti

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI PISA

DIREZIONE
Finanze - Provveditorato - Aziende

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

relativo alla proposta di deliberazione del **Consiglio** (n° 38/2021), avente per oggetto:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI). – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

Richiamato il parere di regolarità tecnica;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 69/2021, in occasione della prima variazione di bilancio utile dovranno essere effettuate le modifiche al bilancio di previsione 2021-2023 conseguenti all'approvazione della presente proposta di deliberazione;

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità,

SI ESPRIME

parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra richiamata.

Pisa, 15/06/2021

Il Dirigente
Dott. Claudio Sassetti

Documento firmato digitalmente



COMUNE DI PISA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Allegato A al verbale n. 12/2021

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio n. 38 del 15/06/2021 avente per oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE".

Il Collegio dei revisori del Comune di Pisa, composto da:

- Pandolfini rag. Giuseppe – Presidente
- Rossi dr. Sauro – Componente
- Bitossi rag. Gianni - Componente

nominato dal Comune di Pisa con deliberazione consiliare n. 9 del 18/02/2020 per il periodo dal 18/02/2020 fino al 17/02/2023 e riunitosi in teleconferenza in data 16/06/2021, alle ore 15,00 secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24/04/2020, n. 27;

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta tramite posta elettronica in data 15/06/2021, con la quale vengono determinate le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

Ricordato:

- che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 69/2021, fissa al 30 giugno 2021, limitatamente all'esercizio 2021, il termine per

l'approvazione delle tariffe ed i regolamenti della TARI sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del servizio rifiuti per l'anno 2021, redatto sulla base del metodo definito dall'ARERA e convalidato dall'Autorità dell'ATO "Toscana Costa" con determinazione n. 53 del 7/06/2021 che costituisce allegato alla proposta di delibera in esame;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile della Direzione 3 Finanze in merito alla regolarità tecnica e contabile, seppure quest'ultimo condizionato all'adozione di una prossima deliberazione di variazione del Bilancio di previsione 2021-2023 che recepisca gli effetti dell'atto in esame;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione del Consiglio n. 38 del 15/06/2021 avente per oggetto: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Pandolfini Rag. Giuseppe

Firmato digitalmente

Rossi dr. Sauro

Firmato digitalmente

Bitossi rag. Gianni

Firmato digitalmente